COPIA

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 29 Agosto 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 E MODIFICA SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024

Il giorno 29/08/2022 alle ore 12:45 in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri:

1)	LOTTI PIER LUIGI	Sindaco
2)	GIORGINI LUCIANO	Assessore (Vice Sindaco)
3)	PENNI FABIO	Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta, il Sig. LOTTI PIER LUIGI assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 28/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022 - 2024;
- con deliberazione n. 10 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) definitivo (comprensivo della Nota di Aggiornamento) relativo al periodo 2022-2024;

DATO ATTO, altresì, che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 31/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 26/01/2022 è stato approvato il piano delle risorse finanziarie (P.R.O.) 2022 provvisorio unitamente al piano delle performance;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 27/04/2022 è stato approvato il piano delle risorse finanziarie (P.R.O.) 2022 unitamente al piano delle performance;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 02/12/2021 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta comunale numero 77 del 02/12/2021 è stata approvata la ricognizione delle eccedenze di personale per l'annualità 2020, ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 19/01/2022 è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 inserito all'interno del DUP approvato mediante delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 31/05/2022;

Premesso che :

l'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- l'articolo 91, comma 1, del T.U.E.L. prevede che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";
- il comma 2 del sopracitato articolo dispone che gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa

in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare i seguenti articoli:

- articolo 2 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- articolo 4 il quale prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- articolo 5 che riconosce alle pubbliche amministrazioni autonomia organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e l'attuazione, tra gli altri, del principio di funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel proseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- articolo 6 ad oggetto: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" il quale al comma 2 dispone che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- articolo 6, comma 3, il quale prevede che in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- articolo 6, comma 6, che prevede che "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";
- l'articolo 33, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è intervenuto anche sulla disciplina delle assunzioni attraverso la parziale riforma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consistente:

- nella modifica dell'articolo 6, secondo il testo sopra riportato;
- nell'introduzione dell'articolo 6-ter, il quale, rubricato "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", demanda a decreti di natura non

regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la definizione di linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Le linee di indirizzo sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui all'art. 60. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'art. 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della Funzione Pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni";

Considerato che con Decreto 08/05/2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 173 del 27/07/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" in vigore dal 25/09/2018 (sessantesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.) e con le predette linee di indirizzo:

- viene superato il concetto di pianta organica ora intesa come nuova dotazione organica espressa in termini di spesa, calcolata su base annua;
- subentra il concetto di spesa potenziale massima;
- deve contenere i riferimenti alla capacità assunzionale;
- deve essere compatibile con l'eventuale rientro a tempo pieno dei dipendenti a part-time;
- deve consentire il rispetto del limite di spesa per il personale, sia complessivo (art. 1, c. 557 e 557 quater L. 296/2006) che per le forme flessibili (spesa del triennio 2007-2009);

Dato atto che:

- il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;
- il PTFP è sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;
- l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);

Dato atto, inoltre, che con la nuova normativa viene superato il concetto di dotazione organica quale contenitore rigido da cui partire per definire il piano del fabbisogno di personale ed introdotto il PTFP come strumento flessibile finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze dell'ente;

Dato atto, altresì, che la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata con il PTFP e che per gli enti territoriali

sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;

Richiamato l'articolo 1, comma 557 e 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente, il quale prevede:
557. *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] (abrogato);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali "
557-*quater. "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*

Dato atto che per il Comune di Rocca San Casciano:

-il valore medio della spesa di personale relativamente al triennio 2011-2013, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557 e 557 quater L. 296/2006 è pari ad €. 418.667,89, come da allegato A;

-il limite annuo di spesa per personale da assumere con contratti a tempo determinato ammonta ad € 13.838,07;

-il limite annuo assunto come capacità assunzionale art. 33 comma 4 D.L. 34/2019, calcolato ai sensi del DPCM 17/03/2020 risulta pari ad € 469.172,32, come da allegato B;

-il limite annuo stabilito per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 5 comma 2 risulta pari ad € 95.475,43, al netto dei resti assunzionali sulle cessazioni avvenute nell'ultimo quinquennio, come da allegato B;

Dato atto che l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relative alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato l'art. 1 del Decreto 17 marzo 2020 che testualmente recita:
1.Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le

percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Richiamata altresì la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i1 Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni in particolare il punto 1.2 " Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate" dove vengono definite le voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione come sotto riportato:
"Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macro-aggregato BDAP: U.1 .01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.00 1; U 1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.
Per "Entrate correnti" si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.
Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE e quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso."

Richiamato inoltre l'art. 7, comma 1, del Decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1 commi 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che è stato pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 2020 il DPCM del 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal sopra citato comma 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019 la cui applicazione decorre dal 20 aprile 2020;

DATO ATTO, inoltre**,** che è stata pubblicata sulla G.U. del 11 settembre 2020 la Circolare del 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni";

Dato atto che con delibera consiliare n. 7 del 28/04/2022 è stato approvato il rendiconto 2021;

Dato che il Comune di Rocca San Casciano ha una popolazione residente inferiore a 2000 abitanti;

Dato atto che l'art. 4 del decreto del 17 marzo 2020 riporta nella tabella 1 i **valori soglia** di massima spesa del personale riferiti a ciascuna fascia demografica che per il Comune di Rocca san Casciano risulta essere il **28,60%**;

Considerato che dai conteggi effettuati sulla base delle disposizioni normative e delle specificazioni riportate nella circolare ministeriale il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risulta essere per il Comune di Rocca san Casciano pari al **21,50%,** collocandosi al di sotto del valore soglia fissato dal DPCM al **28,60%** che, calcolato per il Comune di Rocca San Casciano e per l'anno 2021, risulta pari a € 469.172,32 come da prospetto allegato B;

Dato atto che nel corso delle citate annualità sono intervenute le sotto riportate cessazioni di personale, alle quali non hanno seguito assunzioni di personale:
1) ANNO 2018: cessazione dal servizio di un dipendente con profilo professionale di *istruttore direttivo contabile* categoria D *a tempo pieno indeterminato presso l'Area Finanziaria per collocamento a riposo* con decorrenza dal 01/10/2018;
2) ANNO 2021: cessazione dal servizio di un dipendente con profilo professionale di *istruttore amministrativo* categoria C *a tempo pieno indeterminato presso l'Area Amministrativa per collocamento a riposo* con decorrenza dal 01/05/2021;
3) ANNO 2022: cessazione dal servizio di un dipendente con profilo professionale di *istruttore direttivo* categoria D *a tempo pieno indeterminato presso l'Area Tecnica per collocamento a riposo* con decorrenza dal 01/01/2022;
Dato atto che risulta in previsione la sotto riportata cessazioni di personale:
4) cessazione dal servizio per dimissioni volontarie (nota prot. 3008 del 29/06/2022) di un dipendente con profilo professionale di *istruttore amministrativo* categoria C *a tempo pieno indeterminato presso l'Area Tecnica* con decorrenza dal 01/09/2022 (ultimo giorno lavorato 31/08/2022);

Ritenuto di ridefinire la dotazione organica dell'Ente alla luce delle necessità organizzative e di efficienza della struttura comunale, come da prospetto allegato (n. C) prevedendo per l'anno 2022 il reclutamento dei sotto riportati profili professionali:
- Assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico" – cat. D – Area Tecnica;
- Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore amministrativo contabile" – cat. C – Area Finanziaria;
- Modifica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del profilo professionale di operaio specializzato – operatore di macchine complesse – magazziniere/terminalista – cat. B3 – Area tecnica: incremento orario di lavoro da 33 a 36 ore settimanali e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
- Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore tecnico" – cat. C – Area Tecnica;
- Assunzione a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 dei sotto riportati profili professionali:
- profilo professionale "Collaboratore" (massimo n. 6 ore settimanali) - Area Finanziaria;
- profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" (massimo n. 6 ore settimanali) – Area Tecnica
- profilo professionale "Istruttore tecnico" (massimo n. 4 ore settimanali) – Area Tecnica

Considerato che in merito al profilo professionale di "Istruttore tecnico" – cat. C – Area Tecnica , la cui assunzione è programmata per l'anno 2022, si dà atto che la procedura di reclutamento dovrà prevedere il preventivo espletamento della procedura di mobilità e che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare parzialmente, a discrezione in relazione alle necessità, il

profilo medesimo presso l'Ufficio associato Urbanistica Edilizia Ambiente al quale questo Ente ha conferito la funzione;

Ridefinita la dotazione organica aggiornata, allegato C;

Rilevato che il valore della spesa potenziale della dotazione organica ridefinita risulta pari a complessivi € 409.104,96 (spesa complessiva a regime, irap incluso), pari a 388.005,89 al netto dell'irap;

Atteso che il valore della spesa potenziale della dotazione organica sopra indicata rientra nei limiti della capacità assunzionale massima del Comune di Rocca San Casciano in quanto è rispettato il valore soglia di massima spesa annuale del personale - riferito alla fascia demografica di appartenenza di questo Ente di cui all'art. 4 del decreto del 17 marzo, corrispondente al 28,60% - pari ad € 469.172,32 (al netto dell'irap) come da allegato B;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, approvare il programma di reclutamento del personale per il triennio 2022-2024, come sotto riportato:

Anno 2022:

1) Assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico" – cat. D – Area Tecnica;
2) Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore amministrativo contabile" – cat. C – Area Finanziaria;
3) Modifica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del profilo professionale di operaio specializzato – operatore di macchine complesse – magazziniere/terminalista – cat. B3 – Area tecnica: incremento orario di lavoro da 33 a 36 ore settimanali e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
4) - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore tecnico" – cat. C – Area Tecnica;
5) Assunzione a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 dei sotto riportati profili professionali:
- profilo professionale "Collaboratore" (massimo n. 6 ore settimanali) - Area Finanziaria;
- profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" (massimo n. 6 ore settimanali) – Area Tecnica
- profilo professionale "Istruttore tecnico" (massimo n. 4 ore settimanali) – Area Tecnica ;

Anno 2023: negativo;

Anno 2024: negativo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, del quale la presente deliberazione costituisce modifica che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto, inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale numero 76 del 02/12/2021 questo Ente ha approvato il piano delle azioni positive 2022-2024;

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale numero 77 del 02/12/2021 si è preso atto della ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2022, e che nell'Ente non vi sono condizioni di eccedenze e/o soprannumero;

Richiamato:

- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016, in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, degli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

Verificato che il Comune di Rocca San Casciano:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2020;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del T.U.E.L.;
- rispetta gli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato entro i trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 27 D.L. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 89/2014);
- ha approvato il rendiconto 2021 come da deliberazione consiliare n. 7 del 28/04/2022;
- ha provveduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione 2017/2019 – 2018/2020 - 2019/2021 – 2020/2022 – 2021/2023 - 2022/2024;
- ha provveduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei bilanci consuntivi 2017 – 2018 – 2019 – 2020 - 2021;
- risulta in regola con gli obblighi di trasmissione alla BDAP sezione Opere Pubbliche (MOP);
- la spesa del personale come risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato e riferito all'esercizio finanziario 2021 è inferiore a quella del valore medio della spesa di personale relativamente al triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557 e 557-quater L. 296/2006;
- Che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

Atteso che la spesa derivante dall'attuazione del piano in argomento troverà copertura finanziaria nel predisponendo bilancio di previsione 2022 - 2024;

Atteso, inoltre, che si procederà all'attuazione delle singole previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e della perdurante copertura finanziaria;

Dato atto che il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti, verranno ulteriormente verificati prima di procedere alla prevista assunzione;

Ritenuto opportuno riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze di natura tecnica, organizzativa, produttiva tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Acquisito il parere del revisore dei conti rilasciato in data 19/08/2022 - verbale n. 46, allegato D;

Informate le OO.SS. e le R.S.U.;

Ritenuto provvedere all'approvazione della modifica al piano triennale di fabbisogno di personale 2022-2024;

Ritenuto opportuno demandare all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana l'adozione degli atti necessari nonché l'espletamento di tutte le procedure previste dalla legge per le assunzioni previste nel presente programma;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa-narrativa che qui si intendono richiamati:

- di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, come sotto riportato:

Anno 2022:
1) Assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico" – cat. D – Area Tecnica;
2) Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore amministrativo contabile" – cat. C – Area Finanziaria;
3) Modifica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del profilo professionale di operaio specializzato – operatore di macchine complesse – magazziniere/terminalista – cat. B3 – Area tecnica: incremento orario di lavoro da 33 a 36 ore settimanali e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
4) - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore tecnico" – cat. C – Area Tecnica;
5) Assunzione a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 dei sotto riportati profili professionali:
- profilo professionale "Collaboratore" (massimo n. 6 ore settimanali) - Area Finanziaria;
- profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" (massimo n. 6 ore settimanali) – Area Tecnica
- profilo professionale "Istruttore tecnico" (massimo n. 4 ore settimanali) – Area Tecnica ;

Anno 2023: negativo;

Anno 2024: negativo;

- di dare atto che il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risulta essere per il Comune di Rocca San Casciano, con popolazione inferiore ai duemila abitanti, pari al 21,50% e pertanto l'Ente rispetta il valore soglia di massima spesa di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 riportato nella Tabella 1 pari 28,60% con riferimento alla fascia demografica dei comuni con meno di 2000 abitanti;

- di individuare la capacità assunzionale del Comune di Rocca San Casciano, nell'importo di € 469.172,32 a seguito dell'applicazione dell'incremento di cui all'art. 4, c. 2 D.M. 17/03/2020;

- di determinare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento flessibile e finalizzato a rilevare le effettive esigenze dell'Ente, come spesa potenziale massima sostenibile pari ad € 409.104,96 irap inclusa, pari a 388.005,89 irap esclusa;

di dare atto che, dall'attuazione del PTFP in argomento, deriva una spesa di dotazione organica che rientra nei limiti della spesa potenziale massima;

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto troverà imputazione negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2022-2024;

- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione di personale;

- di dare atto che il presente programma triennale e le relative assunzioni in servizio potranno essere riviste qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione, soprattutto con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposta dal legislatore e dalle disponibilità di bilancio;

- di dare di dare atto che il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti, verranno verificati prima di procedere alla prevista assunzione;

- di autorizzare le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

- di demandare l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana l'adozione degli atti necessari nonché l'espletamento di tutte le procedure previste dalla legge per le assunzioni previste nel presente programma;

- di dare atto che con la presente deliberazione viene modificato ed integrato il documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2022 nella parte relativa alla programmazione del fabbisogno di personale;

- di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere dall'organo di revisione contabile;

- di dare pubblicità al presente PTFP tramite comunicazione a SICO;

- di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L..

ALLEGATO A

SPESA DI PERSONALE IN APPLICAZIONE ALL'ART. 1 C. 557 E 557 QUATER LEGGE N. 296/2006

	Media 2011/2013	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione 2022
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	€ 395.058,08	€ 354.115,02	€ 379.463,17	€ 383.854,17
Spese macroaggregato 103	€ 24.991,78		€ 4.648,22	
Irap macroaggregato 102	€ 23.609,81	€ 31.545,79	€ 26.863,08	€ 20.832,67
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		€ 21.164,18	€ 16.912,83	
Altre spese: Spese da anni precedenti		-€ 22.234,84	-€ 21.164,18	
Altre spese: personale uscì da bilancini gestioni associate a.p. (importo storicizzato nel 2020)			€ 45.168,32	
Altre spese: da specificare……		€ -		€ -
Totale spese di personale (A)	**€ 443.659,67**	**€ 384.590,15**	**€ 451.891,44**	**€ 404.686,84**
(-) Componenti escluse (B)	**€ 24.991,78**	€ 64.860,45	**€ 90.181,80**	€ 8.043,92
(-) Altre componenti escluse:				
di cui rinnovi contrattuali			**€ 4.319,51**	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**€ 418.667,89**	**€ 319.729,70**	**€ 357.390,13**	**€ 396.642,92**

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	ROCCA SAN CASCIANO	
POPOLAZIONE	1788	popolazione al 31/12/2021
FASCIA	B	
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,60%	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,60%	

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2021		352.647,95	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	1.605.268,07	1.657.014,65	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	1.595.604,73		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	1.770.171,15		

Allegato B

FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2021		16.552,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		**21,50%**	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	352.647,95	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	**469.172,32**	
INCREMENTO MASSIMO	116.524,37	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	289.319,47	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2022	33,00%	
INCREMENTO ANNUO	95.475,43	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2022	95.475,43	

Controllo limite (*):

Calcolo capacità

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 (IRAP ES	349.260,20
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	469.172,32
DIFFERENZA	-119.912,12

DEVE ESSERE < O = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

ALLEGATO C

DOTAZIONE ORGANICA

aggiornata alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

Area Amministrativa	
Istruttore direttivo amministrativo contabile – cat. D	*profilo presente*
Istruttore amministrativo contabile – cat. C	*profilo vacante*
Istruttore amministrativo contabile – cat. C	*profilo presente*
Area Gestione risorse umane e finanziarie	
Istruttore direttivo amministrativo contabile – cat. D	*profilo vacante*
Istruttore amministrativo contabile – cat. C	*profilo vacante*
Area Tecnica	
Istruttore direttivo tecnico – cat. D	*profilo vacante*
Istruttore tecnico – cat. C	*profilo ad esaurimento*
Istruttore tecnico – cat. C	*profilo vacante*
Collaboratore tecnico – cat. B3	*profilo presente*
Operaio specializzato-operatore di macchine complesse -magazziniere/terminalista – cat. B3	*profilo presente*

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Provincia di Forli Cesena

VERBALE N. 46 del 29/08/2022

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 E MODIFICA SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024.

Il Revisore Unico, dott.ssa Marica Gambardella, nominata con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28/08/2020;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";*
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti*

locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";*
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020[1]) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

---

1 Entrato in vigore in data 20/04/2020

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 02/12/2021 è stato adottato il piano delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 27/04/2022 è stato approvato il piano delle risorse finanziarie (P.R.O.) 2022 unitamente al piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2022/2024;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto *"APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 E MODIFICA SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024"* unitamente agli allegati A, B e C (di seguito solo proposta di deliberazione);

preso atto che l'Ente:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 02/12/2021 ha approvato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'annualità 2021, ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima prevista;
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta pari a € 418.667.89 come da allegato A) alla proposta di deliberazione;

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Rocca San Casciano si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1.000 a 1.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1788;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 - 2021), € 1.657.014,65, al netto del FCDE stanziato, € 16.552,00, nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2021) si attesta al 21,50%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, come riportato nell'allegato B) della proposta di delibera;

Preso atto che si rende necessaria una dotazione organica alla luce delle necessità organizzative e di efficienza della struttura comunale, prevedendo:

Anno 2022:

1) Assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico" – cat. D – Area Tecnica;

2) Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore amministrativo contabile" – cat. C – Area Finanziaria;
3) Modifica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del profilo professionale di operaio specializzato – operatore di macchine complesse – magazziniere/terminalista – cat. B3 – Area tecnica: incremento orario di lavoro da 33 a 36 ore settimanali e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
4) Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un profilo professionale di "Istruttore tecnico" – cat. C – Area Tecnica;

5) Assunzione a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 dei sotto riportati profili professionali:

- profilo professionale "Collaboratore" (massimo n. 6 ore settimanali) - Area Finanziaria;
- profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" (massimo n. 6 ore settimanali) – Area Tecnica
- profilo professionale "Istruttore tecnico" (massimo n. 4 ore settimanali) – Area Tecnica ;

Anno 2023: negativo;

Anno 2024: negativo;

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- l'assunzione di cui al punto n. 4 non modifica la spesa presunta di personale in quanto l'assunzione viene effettuata a seguito delle dimissioni volontarie (nota prot. 3008 del

29/06/2022) di un dipendente con profilo professionale di *istruttore amministrativo* categoria C *a tempo pieno indeterminato presso l'Area Tecnica* con decorrenza dal 01/09/2022 (ultimo giorno lavorato 31/08/2022);

- il valore medio della spesa di personale relativamente al triennio 2011-2013, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557 e 557 quater L. 296/2006 è pari ad €. 418.667,89, come da allegato A;
- il limite annuo assunto come capacità assunzionale art. 33 comma 4 D.L. 34/2019, calcolato ai sensi del DPCM 17/03/2020 risulta pari ad € 469.172,32, come da allegato B);
- il limite annuo di spesa per personale da assumere con contratti a tempo determinato ammonta ad € 13.838,07;
- il limite annuo stabilito per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 5 comma 2 risulta pari ad € 95.475,43, come da allegato B alla proposta di deliberazione;
- il valore della spesa potenziale della dotazione organica è stata ridefinita in complessivi € 409.104,96 irap inclusa, pari a 388.005,89 irap esclusa (rientrando quindi nei limiti della capacità assunzionale massima di cui all'art. 4 del decreto del 17 marzo, € 469.172,32 (come da allegato B alla proposta di deliberazione)

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale, a seguito della modifica proposta alla Giunta comunale, per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

2022-2024 E MODIFICA SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024.".

Il Revisore Unico

Dott.ssa Marica Gambardella

firmato digitalmente

Firmato da:
GAMBARDELLA MARICA
Motivo:

Data: 29/08/2022 17:55:09

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 E MODIFICA SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 – 2024.

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Finanziaria/Personale
Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Responsabile di Area
F.to(D.ssa Nadia Castelli)

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria/Personale

Favorevole

Il Responsabile di Area
F.to(D.ssa Nadia Castelli)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to LOTTI PIER LUIGI	F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13 SET 2022 all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 13 SET 2022

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna, in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 13 SET 2022

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Li, 13 SET 2022

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO